

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PRATICO-VALUTATIVO VALIDO
PER L'ACCESSO ALLA PROVA PRATICA VALUTATIVA DEGLI STUDENTI ISCRITTI AI
CORSI DI LAUREA IN FARMACIA E IN CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE**

TRA

l'Università degli Studi di Pavia, C.F. 80007270186, rappresentata dal Magnifico Rettore, prof. Alessandro Reali, per la sua carica domiciliato in Pavia, corso Strada Nuova, 65 Pavia

E

l'Ordine dei Farmacisti della provincia di Torino, C.F. 80082540016 con sede in Torino, Via Sant'Anselmo n.12/bis, rappresentata dal Presidente, dr Mario Giaccone, autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione per conto dell'Ordine dei Farmacisti della provincia di Torino

di seguito denominate "Parti"

VISTI:

- *il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 recante "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica" il quale all'art. 3 co. 4 e 5 prevede che "il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali [...] preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate";*
- *il D.M. 16 marzo 2007 recante "Determinazione delle classi di laurea magistrale" il quale, nella Tabella delle classi di laurea magistrale, prevede che la LM-13 Classe delle lauree magistrali in Farmacia e farmacia industriale e che "i corsi di laurea magistrale della classe hanno durata di cinque anni e comprendono un periodo di almeno sei mesi di tirocinio professionale presso una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico, per non meno di 30 CFU";*
- *la L. 8 novembre 2021 n. 163 recante "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti" la quale all'art. 1 prevede che "l'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali in farmacia e farmacia industriale (classe LM-13) abilita all'esercizio della professione di farmacista" e all'art. 3 che "sono altresì disciplinate, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine e sentite le rappresentanze nazionali del rispettivo ordine, le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo e della prova*

prativa valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio, nonché la composizione paritetica della commissione giudicatrice";

- *il D. Interm. n. 651 del 05 luglio 2022 relativo alla "Laurea magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di Farmacista (Classe LM-13) -- Attuazione degli articoli 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021 n. 163" e, in particolare:*
 - *l'art. 1 secondo cui "ai sensi degli artt. 1 e 3 della L. n. 163/2021, l'esame finale per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e farmacia industriale (classe LM-13) abilita all'esercizio della professione di farmacista. A tal fine il predetto esame finale comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione";*
 - *gli artt. 2 e 3 che disciplinano le caratteristiche e le modalità di svolgimento del tirocinio pratico-valutativo (TPV), della prova pratica valutativa (PPV);*
- *il D. Interm. n. 1147 del 10 ottobre 2022 recante la "Revisione dell'ordinamento della Classe del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in "Farmacia e farmacia industriale"" di cui al D.M. 16 marzo 2007;*

PRESO ATTO:

- dello Statuto dell'Università di Pavia emanato con D.R. rep. n. 455/2012 e ss.mm. ii. il quale prevede, tra i compiti dell'Ateneo, l'attuazione di forme di collaborazione con altre Università, con le Istituzioni statali e sovranazionali, con enti pubblici e privati, con centri scientifici e culturali, nazionali e internazionali anche attraverso accordi di programma per il conseguimento di ogni obiettivo che concorra allo sviluppo culturale, scientifico, tecnologico ed economico del Paese;
- del Regolamento Didattico d'Ateneo adottato dall'Università di Pavia ed emanato con D.R. rep. n. 628/2008 e ss.mm. ii;
- del Regolamento Didattico del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e del Regolamento Didattico del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche emanati con D.R. rep. n. 1394/2023;
- delle risultanze dei lavori del tavolo tecnico CRUI-FOFI istituito ai sensi dell'art. 2 co. 3 del citato decreto n. 651/2022 e del successivo "Protocollo in materia di tirocinio curriculare pratico-valutativo" stipulato dalla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani (FOFI) e dalla Conferenza dei rettori delle università italiane in data 26 settembre 2023;

CONSIDERATO CHE:

- la laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e la laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (classe LM-13), istituite presso l'Università di Pavia, hanno durata normale di cinque anni e contemplano tra le attività formative obbligatorie nel piano di studi un tirocinio professionale obbligatorio di 900 ore di cui almeno 450 da svolgersi presso farmacie territoriali e/o ospedaliere.

Le Parti intendono collaborare ai fini dell'organizzazione e dello svolgimento delle attività formative e laboratoriali dei Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche ai sensi del D. Interm. n. 651/2022 e del D. Interm. n. 1147/2022 e, pertanto,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - Finalità e contenuti

1. La presente Convenzione sancisce l'accordo tra le Parti, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, avente ad oggetto lo svolgimento dei percorsi di tirocinio finalizzati al conseguimento della laurea professionalizzante in Farmacia e della laurea professionalizzante in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (classe LM-13) (di seguito Corsi). In particolare, l'art. 1 del D. Interm. n. 651/2022 prevede che "l'esame finale per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e farmacia industriale abilita all'esercizio della professione di farmacista. A tal fine, il predetto esame finale comprende lo svolgimento di una prova pratica-valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione, che precede la discussione delle tesi di laurea". A tal fine, l'Università di Pavia si avvale della collaborazione dell'Ordine dei Farmacisti della provincia di Torino, secondo le modalità e le condizioni contenute nella presente convenzione, per lo svolgimento presso le farmacie territoriali, di seguito "farmacie" o "farmacia" (soggetti ospitanti), autorizzate (strutture ospitanti) per lo svolgimento del tirocinio pratico-valutativo (di seguito TPV) volto a fornire agli studenti dei Corsi specifiche conoscenze professionali necessarie per l'esercizio della professione di farmacista.

2. L'Ordine dei Farmacisti della provincia di Torino garantisce che le attività pratiche verranno svolte nelle farmacie autorizzate e inserite nell'elenco pubblicato sul proprio sito, nel rispetto del "Protocollo in materia di tirocinio curriculare pratico-valutativo" e delle norme di sicurezza previste dalle vigenti disposizioni in materia.

3. Nell'ambito della Convenzione in oggetto, per struttura ospitante si intende il soggetto presso il quale lo studente svolgerà le attività formative di TPV.

Art. 3 - Contenuti ed obiettivi del Tirocinio Pratico-Valutativo

1. Ai sensi dell'art. 2 del D. Interm. n. 651/2022, il TPV si sostanzia in "un percorso formativo a carattere professionalizzante finalizzato all'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento delle attività del farmacista nell'ambito del Servizio sanitario nazionale". Esso costituisce parte integrante della formazione universitaria e, in coerenza con le finalità del tirocinio stesso, si svolge attraverso la partecipazione assistita e verificata dello studente alle attività della farmacia ospitante.

2. Il TPV ha come obiettivo quello di fornire allo studente le conoscenze necessarie ad un corretto esercizio professionale per quanto attiene (art. 3 del protocollo TPV):

- Gestione dei Medicinali uso umano e disciplina di dispensazione al pubblico
- Gestione sostanze stupefacenti e psicotrope
- Gestione dei medicinali dopanti
- Gestione dei veleni
- Gestione dei medicinali uso veterinario
- Preparazioni galeniche magistrali o officinali
- Ossigeno e ossigenoterapia
- Vaccini
- Sanità digitale e tracciabilità dei farmaci
- Integratori alimentari, alimenti per gruppi speciali
- Prodotti e preparati di origine vegetale
- Prodotti cosmetici
- Dispositivi medici e presidi medico-chirurgici
- Organizzazione della farmacia aperta al pubblico e attività autoispettiva
- Gestione economico-finanziaria e imprenditoriale della farmacia
- Gestione delle emergenze e primo soccorso in farmacia
- Altri servizi
- Rapporto con il cittadino

3. Ai fini dell'accesso al TPV, lo studente deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- a) aver acquisito almeno 160 CFU ed essere iscritto almeno al quarto anno dei Corsi di studio;
- b) aver superato due esami caratterizzanti, di cui uno di Chimica farmaceutica (SSD CHEM/07A) e uno di Farmacologia (SSD BIOS/11A);
- c) aver almeno frequentato uno dei corsi di Tecnologia farmaceutica (SSD CHEM/08A);

- d) aver acquisito la disponibilità allo svolgimento dell'attività formativa da parte del responsabile della struttura ospitante, nonché del tutor professionale e del tutor accademico;
- e) aver attivato il Diario del tirocinante predisposto in formato digitale dall'Ordine.

4. Al termine del TPV, il Diario del tirocinante consente la creazione del documento attestante l'avvenuto tirocinio da archiviare nel fascicolo dello studente a cura degli Uffici competenti dell'Ateneo.

5. L'acquisizione dei 30 CFU di TPV è condizione necessaria per l'ammissione all'esame finale.

Art. 4 -- Avvio e durata del tirocinio

1. Gli studenti che intendano attivare il tirocinio devono:

- a) acquisire la disponibilità allo svolgimento del TPV dal responsabile della farmacia individuata dall'elenco delle farmacie aderenti;
- b) presentare agli uffici dell'Ateneo competenti la dichiarazione di inizio tirocinio nella quale sarà indicato il periodo temporale in cui si svolgerà il tirocinio, l'eventuale frazionamento, la/e farmacia/e ospitante/i nel caso in cui il tirocinio sia frazionato in più farmacie (non più di 3) e il nominativo di tutor professionale e di quello accademico;
- c) presentare agli uffici dell'Ateneo la ricevuta del pagamento della tassa erariale di cui all'art. 2, comma 3, del DPCM 21 dicembre 1990, da versare all'Agenzia delle Entrate -- Centro Operativo di Pescara -- Tasse scolastiche sul C/C postale n. 1016 tramite apposito bollettino premarcato.

2. Verificati i requisiti per l'accesso al TPV, l'Università autorizza il tirocinante all'avvio del TPV e rilascia il modulo per l'attivazione del Diario del tirocinante da inviare all'Ordine dei farmacisti nel cui ambito territoriale ha sede la farmacia ospitante. L'Ordine provvede, quindi, all'attivazione dell'utenza dell'applicativo web per lo studente e per il tutor professionale, invia le credenziali tramite posta elettronica e consegna allo studente il cartellino di riconoscimento.

3. Il numero massimo di tirocinanti non può essere superiore a 3 contemporaneamente; presso la stessa struttura ospitante ogni tirocinante dovrà avere un tutor diverso.

4. Il tutor non può avere rapporti di parentela o di affinità sino al terzo grado con il tirocinante.

5. Non è consentito affidare al tirocinante compiti che esulino dalle finalità indicate nel TPV.

6. Lo studente lavoratore effettua il TPV preferibilmente in una struttura ospitante diversa da quella di cui è dipendente. Nel caso ciò non sia possibile, il tutor professionale dovrà

concordare con l'Ordine una modalità di svolgimento che distingua le ore di lavoro da quelle dedicate al tirocinio.

Art. 5 -- Diario del tirocinante

1. Il Diario del tirocinante è un documento ufficiale e strettamente personale predisposto attraverso un software informatico validato dalla FOFI d'intesa con la CRUI al fine di attestare il corretto svolgimento del TPV in farmacia. Lo scopo dell'applicativo web è quello di permettere la gestione del TPV. L'accesso è possibile tramite qualsiasi connessione internet.

2. Nel caso in cui lo studente attivi il TPV in due o tre farmacie con sedi in province diverse, il Diario del tirocinante è attivato dall'Ordine della provincia dove ha sede la farmacia in cui si svolge la prima parte del TPV. Lo studente, quando inizia la seconda o terza parte del TPV nelle altre farmacie di diversa provincia, informa l'Ordine che ha attivato il Diario in modo che lo stesso venga aggiornato con la nuova farmacia.

3. Al termine del TPV, gli Ordini delle province in cui è stato fatto il TPV frazionato convalidano con firma digitale, ognuno per quello di propria competenza, il TPV approvato dal tutor accademico. Se lo studente durante il TPV cambia Università, l'assegnazione alla nuova Università nel software informatico compete all'Ordine che, in quel momento, ha in carico il TPV. Il percorso di TPV già effettuato e riportato nel Diario del tirocinante è valido per il completamento del tirocinio nel nuovo Ateneo.

Art. 6 -- Durata e modalità di svolgimento del tirocinio

1. Il TPV comprende un periodo di sei mesi da svolgersi presso una farmacia.

2. L'attività di tirocinio è svolta con un orario non superiore a 8 ore giornaliere e a 40 settimanali, per un totale di 900 ore, di cui almeno 450 da svolgersi presso una farmacia territoriale, e corrisponde a 30 CFU. Il TPV può essere svolto anche per periodi non continuativi, in ogni caso non inferiore a un mese, in un numero di strutture ospitanti non superiore a tre. Il TPV deve essere concluso entro 24 mesi dal suo inizio. La verifica del rispetto dei 24 mesi di durata del TPV compete all'Ordine professionale in fase di inserimento del periodo di tirocinio. Le ore di TPV svolte in periodi antecedenti gli ultimi 24 mesi non sono valide e sono cancellate dal Diario del tirocinante.

3. Il TPV può svolgersi anche all'estero presso farmacie site in Paesi dell'Unione Europea per un periodo non superiore a 4 mesi (500 ore o 450 ore se farmacia ospedaliera), previa verifica di conformità dei contenuti didattici con le vigenti normative e previa autorizzazione da parte dell'Università, sentito l'Ordine territorialmente competente. Il tirocinio può essere inserito in programmi di mobilità internazionale o in accordi bilaterali

tra università. Tale attività sarà da completare con almeno altri tre mesi (400/450 ore) presso farmacie in Italia.

4. La gestione del TPV all'estero è di competenza dell'Ordine nella cui provincia ha sede l'Università in cui è iscritto il tirocinante.

5. Per il TPV svolto presso ASL/IRCCS o farmacie in province al di fuori della Regione è necessaria specifica convenzione sottoscritta tra Ateneo e ASL/IRCCS medesimo.

Art. 7 - Progetto Formativo

1. Il TPV prevede lo svolgimento di attività programmate e definite nel progetto formativo, nel quale sono riportati contenuti ed obiettivi del tirocinio:

2. Il progetto formativo, proposto dal tirocinante e approvato dal tutor professionale, deve contenere:

- a. il nominativo del tirocinante;
- b. i nominativi del tutor accademico e del tutor professionale;
- c. gli elementi identificativi (denominazione e sede) della farmacia;
- d. il periodo di svolgimento del TPV e il numero complessivo di ore da svolgere;
- e. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del TPV (art.3 del Protocollo TPV);
- f. gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
- g. gli obblighi del tirocinante.

3. Successivamente all'approvazione da parte dell'Ateneo, il progetto formativo viene presentato dallo studente all'Ordine per l'attivazione del Diario del tirocinante. L'Università supervisiona tutte le fasi del TPV; qualora dovessero intervenire modifiche nell'articolazione del progetto formativo, il tirocinante dovrà informare tempestivamente l'Università e l'Ordine professionale che ha rilasciato il Diario del tirocinante.

Art. 8 - Tutor accademico e tutor professionale

1. Il Consiglio didattico dei Corsi di laurea assegna a ciascun studente un tutor accademico incardinato di norma in Settori Scientifico Disciplinari afferenti ad una delle attività formative caratterizzanti della classe LM-13, designato tra i docenti dei Corsi e incaricato di seguire il tirocinante nel percorso di TPV interagendo con il tutor professionale, ai fini di un miglior espletamento delle attività di tirocinio.

2. Presso la struttura ospitante, lo studente è seguito da un tutor professionale individuato in un farmacista iscritto all'albo con almeno due anni di attività professionale, designato dal direttore della struttura ospitante e inserito in modo stabile nell'organico della stessa.

3. Il tutor professionale ha la responsabilità professionale di seguire ed assistere il tirocinante durante la pratica professionale, garantendo l'osservanza delle modalità di svolgimento del TPV. Il tutor professionale svolge i seguenti compiti:

- a. segue lo studente nel tirocinio interagendo con l'Ordine e con il tutor accademico per il miglior espletamento del TPV;
- b. concorda con lo studente l'orario giornaliero del tirocinio, le eventuali variazioni dell'orario e le modalità pratiche di svolgimento;
- c. cura ed accerta che il tirocinio sia svolto in modo appropriato;
- d. certifica sul Diario del tirocinante l'effettivo impegno orario dello studente, verifica periodicamente le ore svolte.

Art. 9 - Prova Pratica Valutativa e Prova finale (PPV)

1. Oltre al TPV, l'esame finale per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e della laurea magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche comprende lo svolgimento di una PPV che precede la discussione della tesi di laurea.

2. La PPV ha lo scopo di verificare le competenze professionali acquisite con il TPV, nonché di accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione e verte sugli ambiti di cui all'art. 3 co. 2 della presente Convenzione.

3. La commissione giudicatrice della PPV ha composizione paritetica ed è costituita da almeno quattro membri che, per la metà, sono docenti universitari - di cui uno con funzione di Presidente -- designati dal Dipartimento e, per l'altra metà, farmacisti designati dall'Ordine professionale territorialmente competente ed iscritti da almeno cinque anni al relativo Albo. La Commissione rimane in carica per tre anni. La commissione giudicatrice della PPV:

- a. valuta l'attività pratica di tirocinio;
- b. conferisce l'idoneità necessaria per l'ammissione alla discussione della tesi di laurea;
- c. attribuisce d'ufficio allo studente un periodo aggiuntivo di tirocinio se la PPV non è idonea;
- d. trasferisce la documentazione agli Uffici d'Ateneo competenti per gli adempimenti formali.

4. Gli studenti che conseguono il giudizio di idoneità alla PPV accedono alla discussione della tesi alla cui seduta partecipano non più di due membri designati dall'Ordine. All'esito alla discussione è conferito il titolo abilitante all'esercizio della professione di farmacista, fermo restando il rispetto dei principi di cui agli artt. 42 e 43 del R.D. 4 giugno 1938 n. 1269.

Art. 10 - Obblighi delle Parti

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente Convenzione, l'Università si impegna a:

- a. organizzare le PPV formando idonee commissioni giudicatrici a composizione paritetica e costituite da almeno quattro componenti come indicato all' art. 9 co. 3 della presente Convenzione;
- b. provvedere alla copertura assicurativa degli studenti per tutte le attività da svolgersi nell'ambito dei singoli TPV. La polizza di assicurazione è quella stipulata dall'Università e i relativi estremi sono riportati sul progetto formativo.

2. L'Ordine si impegna a:

- a. svolgere un ruolo di raccordo con l'Università al fine di individuare le farmacie disposte ad accogliere studenti per i TPV sulla base della presente Convenzione e, in particolare, provvedere ad aggiornare costantemente l'elenco delle farmacie aderenti ad accogliere tirocinanti curandone la diffusione mediante pubblicazione sul proprio sito cui, oltre agli studenti, anche gli uffici competente delle Università fanno riferimento;
- b. ricevere dalle farmacie interessate l'atto di adesione, sottoscritto dal direttore della farmacia. L'atto di adesione al protocollo è sottoposto a valutazione del Consiglio dell'Ordine che, constatata l'organizzazione della farmacia e l'assenza di impedimenti, anche di tipo deontologico, include la farmacia nell'apposito elenco di farmacie aderenti;

Art. 11 -- Diritti e doveri del tirocinante

Il tirocinante è tenuto a svolgere la propria attività di TPV nel rispetto degli obiettivi concordati tra le Parti, seguendo le indicazioni del tutor professionale e in coerenza con le disposizioni e i regolamenti generali della struttura ospitante.

Durante il TPV il tirocinante è tenuto a:

- a. svolgere le attività previste dal progetto formativo e aggiornare il Diario del tirocinante fornendo al tutor professionale, con cadenza periodica, una reportistica delle ore e dell'attività svolte, al fine di consentire la verifica dell'apprendimento;
- b. attenersi alle disposizioni vigenti presso la farmacia ospitante, con particolare riferimento alle regole di comportamento, alle norme di igiene e di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- c. conoscere le indicazioni e le avvertenze riportate nel documento sulla sicurezza (DVR) consegnatogli dal tutor professionale, controfirmandone copia;
- d. mantenere la necessaria riservatezza sui dati, le informazioni e le conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio;
- e. indossare il camice bianco e l'apposito cartellino di riconoscimento predisposto dall'Ordine professionale che lo identifichi al pubblico come tirocinante;
- f. avvertire, in caso di assenza, il tutor professionale;

g. completare, al termine del tirocinio, il Diario del tirocinante con le relazioni da condividere con il tutor accademico.

1. Il tirocinante ha diritto di:

a. scegliere la farmacia dove eseguire il tirocinio tra quelle presenti nell'elenco predisposto dall'Ordine;

b. poter perseguire gli obiettivi formativi previsti nel progetto formativo;

c. secondo quanto previsto dal precedente art. 6 comma 3, poter effettuare un periodo di tirocinio in farmacie operanti in altri Stati della U.E;

d. riferire tempestivamente al competente Ordine professionale eventuali problemi riscontrati in violazione al Protocollo di cui alle premesse.

Art. 12 -- Norme per la sicurezza e salute sul luogo di lavoro

1. L'attività svolta nell'ambito del TPV non costituisce premessa per un rapporto di lavoro tra il tirocinante e la Struttura ospitante né può essere sostitutiva di manodopera aziendale o di prestazione professionale. Non è considerata remunerazione l'eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte dei tirocinanti.

2. Durante lo svolgimento del TPV, il tirocinante sarà equiparato ai lavoratori dipendenti della struttura ospitante esclusivamente ai fini e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. ii.. Le Parti si impegnano, quindi, a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa e, in particolare, ai sensi degli artt. 36 e 37 D. Lgs. n. 81/08:

a. gli studenti prima di essere autorizzati dalla Segreteria Didattica ad iniziare il tirocinio presentano l'attestato di frequenza del corso di formazione "Formazione specifica per attività a basso rischio";

b. le informazioni ai lavoratori sono a carico della struttura ospitante essendo connesse all'organizzazione del Servizio Prevenzione e Protezione aziendale (SSP) compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda e al rischio intrinseco aziendale.

3. L'Università assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e provvede a mettere a disposizione, polizze integrative a copertura del rischio infortuni e per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. Tali coperture sono estese anche alle attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dei locali della struttura ospitante e rientranti nel progetto formativo. In caso di infortunio durante lo svolgimento del TPV, la struttura ospitante si impegna, per il tramite del proprio tutor, a segnalare l'evento entro i termini previsti dalla normativa vigente, all'INAIL, agli istituti assicurativi ed all'Università.

Art. 13 -- Durata e Recesso

1. La presente Convenzione ha durata quinquennale dalla data di sottoscrizione e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino a conclusione di questo, compreso le eventuali sospensioni e proroghe ed è rinnovabile per eguale periodo anche mediante scambio di lettere tra le Parti.

2. Le Parti hanno facoltà di recesso, fatta salva la conclusione dell'anno accademico già iniziato. Il recesso dovrà essere formalizzato per iscritto con preavviso di almeno quattro mesi da inoltrare a mezzo PEC. Fanno fede gli indirizzi istituzionali delle Parti.

3. Eventuali modifiche alla presente Convenzione potranno essere apportate per iscritto dalle Parti, di comune accordo, e costituiranno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 14 -- Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con la presente convenzione, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione della convenzione o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 101/2018. Le informative estese sul trattamento dati sono disponibili on-line sui siti internet delle Parti rispettivamente ai seguenti indirizzi: <https://privacy.unipv.it/> e <https://ordinefarmacisti.torino.it/>

Con riferimento al trattamento dei dati relativi alla gestione delle attività di tirocinio, l'Università degli Studi di Pavia e Federazione degli Ordini dei Farmacisti della regione/Ordine dei Farmacisti dichiarano reciprocamente di operare in qualità di autonomi "Titolari" (ai sensi dell'art 4 co. 7 e in applicazione dell'art 24 del Regolamento Ue 679/2016).

I Titolari sopra indicati consapevoli che i dati personali trattati possono rientrare occasionalmente nelle categorie di dati "particolari/sensibili" confermano di:

- ottemperare agli obblighi previsti dal Regolamento per la protezione dei dati personali UE/2016/679, dal D.lgs. 196/2003 Codice Nazionale aggiornato dal D. Lgs 101/2018 e dai provvedimenti emanati dell'Autorità Garante in materia;
- organizzare i trattamenti nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare attenzione ai rischi connessi al trattamento e alle misure di sicurezza applicate nel rispetto del principio di accountability imposto dalla normativa;
- svolgere le attività di trattamento in applicazione delle disposizioni ministeriali e delle normative nazionali indicate in premessa.

I dati raccolti e trattati sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati personali identificativi/anagrafici dei tirocinanti, le informazioni sulle attività da questi svolte, i dati relativi alla loro carriera universitaria, i dati relativi alle eventuali assenze.

Ciascun Titolare conserva i dati personali trattati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali connesse allo svolgimento, alla verifica e alla certificazione del tirocinio pratico-valutativo, nonché per l'adempimento degli obblighi di legge e regolamentari e per la gestione di eventuali contenziosi, secondo quanto indicato nelle rispettive informative privacy. I dati saranno conservati dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti della regione/Ordine dei Farmacisti per 3 anni dalla conclusione del tirocinio, salvo ulteriori obblighi di conservazione previsti dalla normativa vigente . L'eventuale limitazione del trattamento dei dati personali è effettuata esclusivamente nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 18 del Regolamento (UE) 2016/679.

Ogni Titolare coinvolto nell'attività di trattamento fornirà ai tirocinanti la propria informativa redatta ai sensi dell'articolo 13 del GDPR e s'impegna fin d'ora a collaborare fattivamente/tempestivamente con gli altri Titolari Coinvolti, per il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento Ue 679/2016 (vedi ad esempio: estrazione dei dati necessari a rispondere ad eventuali richieste dell'interessato; rilevazione/gestione di eventuali violazioni dei dati trattati).

Operano inoltre in qualità di Titolari autonomi, per le rispettive attività di trattamento, gli Ordini Provinciali dei Farmacisti e le Farmacie coinvolte nello svolgimento del tirocinio .

I Titolari sopra indicati adempiono autonomamente agli obblighi previsti dalla normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali .

Resta inteso che, qualora il tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la struttura ospitante, sia coinvolto in trattamenti di dati personali di competenza della medesima, lo stesso opera quale soggetto autorizzato al trattamento, previa specifica autorizzazione e formazione da parte della struttura ospitante, che agisce in qualità di Titolare autonomo del trattamento.

I dati di contatto dei Responsabili della Protezione dei Dati (DPO), se nominati dalle Parti, sono indicati nell'informativa e/o nei portali istituzionali.

Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi disposizione della presente convenzione che sia contraria e/o incompatibile con la normativa tempo per tempo vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 15 -- Sottoscrizione e Imposte

1. La presente Convenzione è sottoscritta digitalmente, l'imposta di bollo è a carico dell'Università di Pavia che vi assolve in odo virtuale (art. 15 D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 D.M. 17 giugno 2014).

2. L'imposta di registro è dovuta solo in caso d'uso e in misura fissa, ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 131/1986 della tariffa parte II, con spese a carico del soggetto richiedente.

Art. 16 -- Foro Competente

1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse derivare dall'interpretazione, esecuzione e validità della presente Convenzione. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo bonario, le Parti faranno riferimento al foro di Pavia, competente in via esclusiva.

Pavia,

Università di Pavia
p. il Rettore

Prof. Alessandro Reali

Il Dirigente dell'Area didattica e Servizi agli
Studenti

Dott.ssa Maria Spoldi

Ordine dei Farmacisti della provincia di
Torino - il Presidente

Dr Mario Giaccone

Allegato: Protocollo TPV